

LLOYD'S

YOUR INSURANCE DOCUMENTS

SECURING YOUR PEACE OF MIND



MODULO

Codice Ramo	Codice Coverholder	Codice Lloyd's Broker	Binder
04	104512 PXB	312 / BDB	11 OTT 2012 / 25 - B0312985000112B


Il presente Modulo forma parte integrante del
 Certificato no: A2LIA01046E
 Tipo di assicurazione: RC Generale

Il premio deve essere pagato per mezzo di bonifico bancario sul conto corrente: IBAN
 IT64T0200809434000500015707 intestato ai Lloyd's. Tale conto è dedicato in via non esclusiva alle
 commesse pubbliche in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136. Si
 prega di inserire nella causale di pagamento il CIG e il numero di Polizza.

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL
 CONTRATTO, LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 PATRIMONIO ECONOMICO E CACCIA
 Il Contraente

[Handwritten signature]



Il Coverholder dei Lloyd's incaricato alla gestione del presente Certificato è: BDB Limited

Il pagamento del Premio per l'importo di è stato fatto in mie mani in
 data..... L'Incaricato.....

1 Marzo 2013

Data

[Handwritten signature]



Enrico Bertagna
 Il Rappresentante Generale
 per l'Italia dei Lloyds

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 PATRIMONIO ECONOMICO E CACCIA

Dotto Marco Testa

L'Assicurato o il Contraente:

[Handwritten signature]

CAPITOLATO SPECIALE PER COPERTURA
ASSICURATIVA

Responsabilità civile verso Terzi e Prestatori
d'opera

PROVINCIA DI COMO

CONTRAENTE

PROVINCIA DI COMO

Via BORGOVICO 148

22100 COMO

Codice fiscale/P.I.: 80004650133

Polizza N°	
Effetto	Ore 24.00 del 29/01/2013
Scadenza contratto	Ore 24.00 del 29/01/2014
Durata	1 anno
Rateazione	Annuale

INDICE

1.00- Definizioni

2.00 – Condizioni Generali di Assicurazioni

3.00 – Oggetto dell'Assicurazione

4.00 – Estensioni di garanzia

5.00 – Condizioni relative alla denuncia dei sinistri

1.00 - DEFINIZIONI

1.01 - DEFINIZIONI

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Contraente	PROVINCIA DI COMO VIA BORGOVICO 148 22100 COMO
Assicurato:	<ul style="list-style-type: none">- la persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto l'Ente Contraente che stipula in nome proprio nonché per conto delle persone fisiche e giuridiche sotto indicate:- il rappresentante legale degli assicurati nonché le persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, gli amministratori, il segretario, i dirigenti e i dipendenti e collaboratori tutti per danni cagionati nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni e/o appartenenza agli Enti assicurati,- tutti i soggetti di cui l'assicurato si avvalga nello svolgimento della propria attività (persone fisiche o giuridiche), compresi gli insegnanti, gli stagisti, i medici, il personale sanitario, i volontari, gli obiettori di coscienza, i lavoratori cassaintegrati e/o in mobilità, i partecipanti ai corsi di formazione, gli ingegneri, gli architetti, i partecipanti alle attività di ricerca geologica, di speleontologia, ecologica e botanica, gli addetti ai servizi di vigilanza e simili quando agiscono nell'ambito o per conto degli assicurati, i tirocinanti ex legge 196/97 e successive modifiche.- gli organismi e le associazioni create e/o gestite da o per il personale dipendente;
La Società	L'impresa di assicurazioni nonché le società coassicuratrici
Broker	GPA S.p.A: quale mandatario incaricato dal Contraente alla gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Franchigia	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico

Scoperto	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali
Danno corporale	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi il danno alla salute o biologico nonché il danno morale
Danni materiali	Ogni distruzione, deterioramento, alterazione e danneggiamento totale o parziale di una cosa
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
Annualità assicurativa	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione
Retribuzione annua lorda	Quanto al lordo delle ritenute previdenziali il personale obbligatoriamente assicurato presso l'INAIL e quello c.d. non INAIL effettivamente riceve a compenso delle proprie prestazioni,
Lavoratori parasubordinati	I soggetti Inail come definiti dall'art. 5 del Dlgs 23/02/2000 n. 38

1.02 - DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La presente assicurazione è operante – nei limiti dei massimali pattuiti - per i rischi della responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente nonché per tutte le attività da questi esercitate per effetto di leggi, regolamenti o delibere, svolte in qualsiasi forma e con ogni mezzo ritenuto utile o necessarie.

La garanzia è quindi operante per tutte le attività che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/sub appaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

Si precisa che alcune attività possono essere svolte direttamente o per il tramite delle proprie società di capitale che si intendono, pertanto, Assicurati Addizionali.

L'assicurazione comprende la proprietà, l'uso e la conduzione d'ogni bene, mobile o immobile, impianto, attrezzatura, di fatto utilizzata o ritenuta utile nello svolgimento delle attività degli Assicurati.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata, siano esse norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSICURATI

Per l'individuazione degli assicurati e la loro entrata o cessazione nelle/dalle garanzie si farà riferimento agli atti e registrazioni tenuti dal Contraente che si impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società.

2.00 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONI

2.01 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso di validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incompletezze o inesattezze nelle dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

2.02 - Variazioni del rischio

L'Assicurato e/o Contraente deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 Cod. Civ.

Resta fermo tuttavia quanto previsto al secondo comma del precedente art. 2.01.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio in corso al momento della comunicazione da parte dell'Assicurato e/o Contraente, ai sensi e a parziale deroga dell'art. 1897 Cod. Civ., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

2.03 - Altre Assicurazioni

Premesso che il Contraente, a parziale deroga dell'art. 1910 Cod. Civ., è esonerato dal comunicare preventivamente alla Società se sullo stesso rischio coesistono altre Assicurazioni, in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente- superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

2.04 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori o l'Assicurato possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, gli Assicuratori rimborsano la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

2.05 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Le garanzie prestate con il presente contratto hanno effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nelle singole polizze. La Società avrà diritto al pagamento della prima rata di premio, delle rate di premio successive del premio di ogni eventuale appendice a titolo oneroso, entro i 60 giorni successivi alla data di effetto dei relativi documenti.

I premi devono essere pagati al Broker di cui all'art. 2.13 del presente Capitolato.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio nel termine previsto dal precedente 1° comma, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Cod. Civ..

In base alla vigente normativa "Piano straordinario contro le mafie" tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale dedicato (*cd "obbligo di tracciabilità"*) in cui deve essere indicato il seguente codice unico di progetto CIG: 4898534E1F pena la risoluzione di diritto del contratto art 1456 c.c.

2.06 - Durata e proroga dell'Assicurazione

Durata:

la durata del presente contratto viene stabilita in anni 1 (uno), con effetto dalle ore 24 del 29/01/2013 fino alle ore 24 del 29/01/2014

Rinnovo:

alla scadenza naturale stabilita al 29/01/2014, il contratto cessa senza obbligo di disdetta.

Il Contraente si riserva altresì la facoltà di prorogare il contratto alla scadenza per un periodo di ulteriori dodici mesi, notificando in tal senso alla Compagnia aggiudicataria almeno 60 giorni prima del termine del contratto.

Per tale ulteriore periodo di rinnovo la Società potrà richiedere una quota di premio che non potrà comunque essere superiore al premio annuale

2.07 - Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa ad essa spettante ai sensi dell'art. 1916 Cod. Civ., escluso il caso di dolo e fermo rimanendo che il Contraente non eserciti a sua volta tale diritto.

2.08 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni e/o integrazioni risultanti da appendici successive all'emissione del presente contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.

2.09 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

2.10 - Foro competente

Foro competente è quello ove ha sede il Contraente.

2.11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

2.12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

2.13 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo GPA SpA, con sede legale in Milano, Via Melchiorre Gioia 124, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 98643, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società GPA SpA, e in particolare:

- Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
- Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
- La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all'emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.

In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.

La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento.

- Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.

Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.

- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
- Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
- La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni nella misura del 12%.

2.14 - Forma delle comunicazioni

Le comunicazioni fra le Parti devono farsi in forma scritta. La Società tramite l'Agenzia presso cui è assegnata la polizza si impegna a fornire obbligatoriamente riscontro alle stesse in tempi ragionevoli.

2.15 - Calcolo e Regolazione del Premio

Il premio annuo lordo (comprensivo di imposte) è pari a euro 348.000,00 derivante dal seguente conteggio:

- *Retribuzioni annue lorde erogate nell'anno 2012, compresi i compensi ai lavoratori "parasubordinati" (RIFERIMENTO definizione all'art. 1.01 –DEFINIZIONI)*
€ 10.030.000,00 per 34,6959‰ (tasso lordo).

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

2.16 - Coassicurazione e Delega (opzionale)

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatta eccezione soltanto per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

3.00 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E DIPENDENTI (R.C.T. / R.C.O.)

3.01- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, imputabile al Contraente/Assicurato, verificatosi in relazione all'attività svolta.

b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

- 1) Ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n.38 e successive modifiche per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori subordinati, così come definiti dall'articolo 5 del citato D. Lgs 38/2000 e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione. La Società si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'INAIL a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o aventi diritto, sempre che sia stata esperita l'azione di regresso dall'INAIL e che quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti.
- 2) Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n.38, o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D.lgs n. 38/2000 per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente
- 3) Ai sensi di legge per danni corporali sofferti dai dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria presso l'Inail durante e in occasione dell'attività lavorativa.

La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

Lavoro temporaneo

L'assicurazione viene estesa ai prestatori di lavoro autonomi o costituiti in società organizzate o cooperative, definiti "lavoratori temporanei" dalla legge 196 del 24.06.1997.

1. lavoratori temporanei sono equiparati ai dipendenti dell'Assicurato in caso di lesioni personali e morte da loro sofferti e di cui sia responsabile civilmente ai sensi di legge l'Assicurato o il personale di cui debba rispondere ai sensi del 2049 c.c.;
2. il massimale stabilito in polizza per il danno cui di riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro;
3. sono compresi i danni provocati da tali lavoratori temporanei a terzi e/o dipendenti dell'Assicurato.

L'Assicurato si impegna a dichiarare alla Società gli emolumenti versati, ai fini del calcolo del

premio, insieme alle retribuzioni lorde versate al personale dipendente.

La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa dell'INPS e dell'INAIL ai sensi dell'art. 1916 c.c.

Esonero denuncia posizioni INAIL

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'INAIL fermo l'obbligo, in sede di regolazione premio, di denunciare tutte le retribuzioni.

c) Assicurazione responsabilità civile derivante dalla proprietà di immobili

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché degli altri beni immobili a qualunque uso o destinazione adibiti, ivi comprese le strade, gli acquedotti, le reti fognarie, le aree pubbliche ed il territorio in genere.

Le responsabilità nascenti dalla conduzione dei beni immobili, nonché di ogni altro bene immobile eventualmente detenuto dall'Assicurato a qualunque titolo, sono coperte dalle garanzie di cui alla precedente Sezione "*Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti*" della presente polizza.

La presente garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto della copertura.

Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società.

Si precisa che l'assicurazione è estesa al rischio della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione di fabbricati ed impianti e di tutti gli immobili. Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.

Per quanto concerne la manutenzione stradale la garanzia comprende anche quei tratti di strada alla cui manutenzione provvede direttamente l'amministrazione provinciale anche se di proprietà di terzi o se ubicati fuori dai confini provinciali.

3.02 MASSIMALI IN CORSO

R.C.T. e RC derivante dalla proprietà di immobili:

Euro 7.500.000,00 per sinistro con i seguenti sottolimiti:

Euro 5.200.000,00 per danni a persone

Euro 5.200.000,00 per danni a cose

R.C.O

Euro 2.500.000,00 per sinistro

con il sottolimito di Euro 1.500.000,00 per prestatore di lavoro

Qualora il medesimo sinistro interessi contemporaneamente la garanzia RCT e RCO, la Società non risarcirà somme superiori a 7.500.000,00 €.

3.03- CORRESPONSABILITÀ DEGLI ASSICURATI

Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente articolo.

3.04 – SOGGETTI ESCLUSI DAL NOVERO DEI TERZI

Ai fini dell'assicurazione responsabilità civile verso Terzi sono esclusi dal novero dei Terzi i dipendenti del Contraente e/o altre persone soggette all'assicurazione obbligatoria di legge (D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965) o rientranti nella disciplina di cui al D. Lgs. 38/200, per gli infortuni subiti in occasione di servizio.

I soggetti di cui sopra sono definiti terzi qualora subiscano il danno mentre non prestano servizio e in caso di danno a cose di loro proprietà.

Ai fini dell'operatività responsabilità civile derivante dalla proprietà di immobili sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione dei prestatori di lavoro, dipendenti dell'Assicurato, soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL) e dei soggetti non dipendenti dell'Assicurato per i quali lo stesso debba provvedere alla copertura obbligatoria INAIL, per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro (in entrambi i casi opera la garanzia R.C.O.).

I prestatori di lavoro sopra definiti sono pertanto considerati terzi qualora subiscano il danno non in occasione di prestazione svolta presso o per conto della Contraente e/o per danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.

3.05 - ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) imputabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n.990 del 24.12.1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, nonché alla proprietà e all'uso di natanti e di aeromobili;
- b) da furto, salvo quanto previsto dall'art.4.01;
- c) cagionati:
 - da opere ed installazioni in genere per danni verificatisi dopo la consegna, salvo quanto previsto dall'art. 4.01 al comma 21;
 - a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori;
- d) cagionati da merci e prodotti fabbricati dall'Assicurato per danni verificatisi dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto dall'art. 4.01;
- e) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) conseguenti a violazioni di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino danni materiali o corporali;
- g) i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date (c.d. "rischio 2000");
- h) ad integrazione dell'art. 4.01 al comma 18 sono esclusi i danni a cose e strumenti oggetto di lavorazione.

Le assicurazioni R.C.T. ed R.C.O. non comprendono i danni:

- a) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per

l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- b) derivanti dalla detenzione ed impiego di esplosivi salvo l'uso, nel corso di manifestazioni o in occasioni di ricorrenze, di fuochi pirotecnici.
- c) I danni di qualsiasi natura derivanti dalla detenzione o impiego d'amianto e i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da campi elettromagnetici.

La responsabilità civile derivante dalla proprietà di immobili non comprende i danni:

- a) da furto, salvo quanto previsto dall'art. 4.03 comma 2;
- b) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; tuttavia tali danni sono compresi in garanzia qualora siano provocati da un fatto improvviso ed accidentale, fino a concorrenza Euro 500.000,00 per sinistro ed anno e soggetti ad uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500,00 ed il massimo di Euro 10.000,00 per sinistro. La presente garanzia comprende altresì le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società e viene prestata, fermo il limite del massimale per sinistro indicato, fino alla concorrenza del 10% di detto massimale;
- c) derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- d) derivanti dall'esercizio, nei fabbricati, di industrie, commercio, arti e professioni svolte da terzi, salvo che l'Assicurato sia chiamato a risponderne nella qualità di proprietario;
- e) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- f) di qualsiasi natura, derivanti direttamente o indirettamente da, che siano la conseguenza di o siano connessi a qualsiasi atto di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca simultaneamente o in una qualsiasi altra sequenza al Sinistro;
- g) direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato
- h) derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose;
- i) derivanti da qualsiasi tipo di responsabilità civile professionale anche di tipo medico-sanitaria.

4.00 - ESTENSIONI DI GARANZIA

4.01 - ESTENSIONI INERENTI LA GARANZIA R.C.T.

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

1. Responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e le infrastrutture comprese le tenso-strutture nonché i macchinari, impianti, attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di età.
2. Responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla conduzione di fabbricati nonché dei beni immobili anche non di proprietà degli Assicurati stessi, ivi comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere, nonché per i danni prodotti da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua. Relativamente ai danni da bagnamento e spargimento (rigurgito compreso) di acqua la garanzia viene prestata con le seguenti limitazioni:
 - spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale di tubazioni o condutture: franchigia Euro 250,00 per sinistro;
 - spargimento di acqua senza rottura di tubazioni o condutture: fino ad un massimale di Euro 150.000,00 per sinistro e per anno e con la franchigia di Euro 500,00 per sinistro.
3. Responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C., di incarichi e lavori eseguiti da terzi.
Con riferimento alla responsabilità di committenza ex art.2049 C.C., di cui al precedente comma, si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato (dipendenti e non dipendenti), salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà del Contraente od allo stesso intestati al PRA o locati, in uso od usufrutto allo stesso Contraente; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
4. Servizi di esazione tributi, servizio di vigilanza con guardie armate e cani, compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente;
5. Danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti parcheggiati in appositi spazi nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato;
6. Responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato con il massimo risarcimento di Euro 50.000,00 per sinistro e anno. Sono tuttavia esclusi i danni derivanti da incendio e/o furto.
7. Danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere;
8. Servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile personale del personale medico e para-sanitario;
9. Responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, sportiva, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore di manifestazioni (sportive, ricreative, culturali, artistiche, storiche e simili), congressi, seminari, concorsi,

simposi, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socio-formativi, associazioni (culturali, sportive e simili), spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e macelli, convegni e simili, anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori;

10. Responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni subiti da:
 - dipendenti di società od enti distaccati presso il Contraente / Assicurato
 - dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od enti;
11. Responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di scuole di ogni ordine e grado e corsi in genere (culturali, sportivi e simili), centri di assistenza sociale, per l'infanzia e per portatori di handicap, ambulatori e servizi sanitari in genere, biblioteche, auditori, pensionati, colonie estive e invernali, impianti sportivi e ricreativi, giardini e simili, canili (compreso il servizio di accalappiacani), cimiteri, il tutto ancorché gestito da terzi, in tal caso la garanzia opera per la committenza di tali attività.
E' compresa, con l'esclusione dei danni da incendio, la responsabilità civile di cui agli artt.1783 - 1784 - 1785 bis e successive variazioni di cui alla legge 10.06.1978 n.316, - 1786 C.C., che si intende garantita fino a concorrenza di Euro 1.500 per danneggiato, con il limite di Euro 50.000 per anno;
12. L'assicurazione comprende, in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde, mostre e fiere ovunque organizzati, i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi;
13. La garanzia comprende, con l'esclusione dei danni da incendio, i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose depositate nelle cassettiere, o presso il banco d'ingresso delle sedi, che i visitatori sono tenuti a lasciare in consegna. La garanzia non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori.
/ risarcimenti dovuti in forza della presente estensione di garanzia sono corrisposti con il massimo risarcimento per sinistro e per anno di Euro 25.000,00;
14. Danni derivanti da mancanza o insufficienza della illuminazione pubblica, della segnaletica stradale, da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere, da omissioni nei compiti di manutenzione strade, vigilanza e pubblica sicurezza;
15. Danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
La presente garanzia è prestata con lo scoperto del 10%, il minimo di Euro 500,00 ed il massimo risarcimento Euro 250.000,00 per sinistro ed anno;
16. Danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.
Questa garanzia si intende prestata nel limite del massimale di garanzia per danni a cose ma con un limite di risarcimento di Euro 516.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;
17. Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS, o da Enti simili, ai sensi dell'Art.14 della legge 12/06/1984 n. 222;
18. Responsabilità civile dell'assicurato per i danni a cose mobili che si trovano in ambito dell'esecuzione dei lavori. La garanzia si intende prestata con un limite di risarcimento di Euro 150.000,00 per sinistro ed anno;
19. Responsabilità civile dell'assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei

- con franchigia di Euro 150,00 e con il massimo risarcimento di Euro 150.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo;
20. Responsabilità civile dell'assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno con un massimo risarcimento di Euro 300.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo; per i danni ai fabbricati questa specifica *garanzia* è prestata con uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 1.000,00.
Sono esclusi dalla garanzia i danni da cedimento o franamento del terreno derivanti da lavori che implicino uso di battipali, sottomurature, diaframmi o altre tecniche di consolidamento.
21. Danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, eseguiti sia dall'Assicurato che commissionati a terzi.
La presente garanzia è prestata con il massimo risarcimento di Euro 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel medesimo periodo assicurativo annuo e con una franchigia per ogni sinistro di Euro 500,00;
22. Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.
La garanzia è prestata con il massimo di Euro 500.000,00 per uno o più sinistri, verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo;
Sono esclusi i danni da furto.
23. R.C. per danni a cose dei dipendenti, con esclusione di quelli subiti a seguito di furto e di quelli subiti da veicoli di proprietà, in uso o comodato ai dipendenti stessi.
24. Responsabilità Civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di: "Datore di Lavoro"; "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza" nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori" ovvero di "coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008;
25. Danni conseguenti alla proprietà ed all'esercizio di parcheggi compresi i *mezzi* di terzi posti sotto sequestro. La garanzia è operante con il massimo di Euro 50.000,00 per anno assicurativo. Sono esclusi i danni da furto.
26. Gestione di mense.
27. A parziale deroga dell'art. 3.05, lettera d), l'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
28. La garanzia RCT si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate.
Sono compresi sia i danni subiti che i danni provocati da tali prestatori d'opera a terzi e/o a dipendenti del Contraente/Assicurato.
È comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 1916 C. C..
La garanzia è valida purché gli emolumenti versati dal Contraente/Assicurato per tali prestatori d'opera vengano comunicati alla Società ai fini del calcolo del premio insieme alle retribuzioni versate al personale dell'Assicurato.
29. I tirocinanti ex legge 196/97 e successive modifiche che svolgono le attività di formazione e orientamento anche presso persone giuridiche terze rispetto al contraente.
30. per i danni da inquinamento accidentale - da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del

suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture.

I risarcimenti dovuti in forza della presente estensione di garanzia sono corrisposti con un massimo risarcimento per sinistro/anno di € 250.000,00 con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 1.000,00 e un massimo di 10.000,00

31. Dall'attività delle squadre anti-incendio organizzate e composte da dipendenti dell'Assicurato nonché da volontari;
32. Per i danni conseguenti all'attività di sgombraneve, nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi, la garanzia si estende alla responsabilità civile derivante ai sensi di legge all'Assicurato dal rapporto di committenza;
33. dal servizio di nettezza urbana, compresi la raccolta, carico, scarico e trasporto (ferma l'esclusione di cui alla a) dell'art.3.05 esclusioni) di immondizie e/o rifiuti in genere.
La garanzia comprende inoltre la proprietà e la gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di immondizie e/o rifiuti in genere e l'attività di disinfestazione e/o disinfezione.
34. per i danni conseguenti all'attività svolta dalla squadra volontari della protezione civile. Si precisa che limitatamente a tale garanzia l'amministrazione è considerata terza così come sono terzi fra loro gli assicurati.

I risarcimenti dovuti in forza della presente estensione di garanzia sono corrisposti con un massimo risarcimento per sinistro/anno di € 1.000.000,00

4.02- ESTENSIONI INERENTI LA GARANZIA R.C.O.

L'assicurazione R.C.O. è estesa al rischio delle *malattie professionali*

Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR del 30/6/65 n.1124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali (o dovute a causa di servizio) dalla magistratura.

Tale garanzia spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. . L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro".

Il massimale di R.C.O. rappresenta la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi,
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

1. Per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto;
2. per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
3. per le malattie professionali conseguenti:
 - a) a volontaria mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali del Contraente;
 - b) a volontaria mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamento dei

mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali del Contraente;

La presente esclusione 3) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato delle strutture del Contraente, ispezioni per le quali il Contraente stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 5.01 – Obblighi in caso di sinistro – il Contraente ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

4.03 - ESTENSIONI INERENTI LA GARANZIA della Responsabilità civile derivante dalla proprietà di immobili:

1. Danni prodotti da: rigurgito di condutture e/o tubature e/o spargimento di acqua, antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche automatici.

Relativamente ai danni da bagnamento e spargimento di acqua (rigurgito compreso) la garanzia viene prestata nei limiti e con l'applicazione delle franchigie di cui all'art. 4.01 comma 2.

2. *La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato.*

Tale estensione di garanzia è operante entro il massimale per danni cose e comunque con il massimo di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di Euro 500,00 per ogni sinistro e il massimo di 2.000,00€

3. Danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La presente garanzia è prestata con lo scoperto del 10%, il minimo di Euro 1.000,00 ed il massimo risarcimento Euro 516.000,00 per sinistro ed anno.

5.00 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RELATIVE ALLA DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

(comuni a tutte le sezioni)

5.01 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Premesso che ai fini della garanzia RCT, di comune accordo fra le parti, si stabilisce che saranno inoltrati dall'Assicurato unicamente i sinistri per i quali sia pervenuta la relativa richiesta di risarcimento.

La denuncia del sinistro deve essere fatta alla Direzione della Società tramite l'Agenzia cui è assegnata la polizza od il broker, nel termine di 30 giorni dal giorno in cui l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne sia venuto a conoscenza.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso "prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:

- in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.

5.02 - GESTIONE DELLE VERTENZE / SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale (compresa la mediazione) sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali anche interni all'avvocatura dell'Ente o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Laddove la Società dovesse decidere di avvalersi dell'opera dell'avvocatura interna, il legale dovrà concordare con la Società stessa le azioni utili alla gestione della vertenza.

L'Assicurato deve trasmettere all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico-giuridiche.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e/o autorizzati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Qualora l'Assicurato riceva un atto di citazione avanti al giudice civile per un importo prossimo al limite della "S.I.R." lo trasmetterà alla Società affinché questa possa valutare se interesse o meno ad assumere la vertenza

5.03- GESTIONE DEI DANNI IN FRANCHIGIA (Self Insurance Retention)(S.I.R.) – EUR 5.000.00

Premesso che l'Assicurazione si intende prestata con l'applicazione di una franchigia per ogni sinistro indicata nella Scheda di offerta tecnica (€ 5.000,00), si conviene fra le Parti che l'Assicurato provvederà direttamente alla gestione e liquidazione dei sinistri rientranti nei limiti della franchigia contrattualmente prevista e come indicata nella Scheda di offerta tecnica, con le seguenti modalità:

- nel caso di richiesta di risarcimento inferiore o uguale alla franchigia come indicata nella Scheda di offerta tecnica, il sinistro verrà gestito direttamente dall'Assicurato, il quale provvederà alla

liquidazione del danno facendosi altresì carico degli eventuali maggiori oneri (ad es.: interessi, spese legali e di giudizio) che dovessero eccedere il limite della franchigia, determinati da ritardi nella gestione del sinistro imputabili all'Assicurato stesso;

- nel caso di richieste di risarcimento maggiori alla franchigia come indicata nella Scheda di offerta, l'Assicurato provvederà ad interessare la Società, nei termini contrattualmente previsti, lasciando agli stessi la gestione del sinistro. Analogamente opererà l'Assicurato nei casi in cui l'entità del danno dovesse evidentemente apparire superiore alla franchigia, a prescindere dalla sussistenza di una richiesta di risarcimento, ed in tutti i casi di lesioni personali a meno che non venga quantificata una richiesta di risarcimento complessiva rientrante nei limiti della franchigia;
- nel caso in cui non fosse immediatamente possibile determinare se il danno rientri o meno nella franchigia, l'Assicurato assumerà la gestione del sinistro provvedendo alla quantificazione del danno ed alla sua eventuale liquidazione nei limiti della franchigia. Qualora il danno fosse valutato maggiore della franchigia o il danneggiato avesse comunque avanzato richieste superiori a tale importo, l'Assicurato entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui viene rilevato che l'entità del danno è superiore alla franchigia, provvederà a denunciare il sinistro alla Società corredato di tutta la documentazione necessaria per la valutazione del danno in punto di responsabilità e di quantum.

Con cadenza semestrale l'Assicurato, sulla base delle evidenze della Società (intendendosi per tali: copia della quietanza di liquidazione sottoscritta per accettazione dall'avente diritto o valida documentazione definitiva comprovante l'avvenuto pagamento ed il relativo importo), si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso, entro 60 giorni dalla richiesta mediante emissione di un apposito documento riportante:

- Data del sinistro
- Nominativo della Controparte
- Importo liquidato
- Data del pagamento
- Importo da recuperare

Qualora l'Assicurazione dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e l'Assicurato si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta.

La Società inoltre ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli relativamente alle richieste di risarcimento inferiori od uguali alla franchigia. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta dalla Società'.

5.04 - COMUNICAZIONE DELLA SITUAZIONE SINISTRI

La Società, nel tramite dell'agenzia, si impegna a fornire con cadenza semestrale un tabulato riepilogativo dei sinistri denunciati specificando per ognuno:

- ✓ numero del sinistro della Società e del Broker
- ✓ data di accadimento
- ✓ sezione di polizza attivata a copertura del rischio
- ✓ nome della controparte
- ✓ stato del sinistro ("in trattativa", "liquidato", "chiuso senza seguito")
- ✓ importo a riserva
- ✓ importo liquidato
- ✓ data della liquidazione

Inoltre nel tabulato riepilogativo di fine annualità la Società indicherà:

- ✓ numero totale dei sinistri "in trattativa"/"liquidati"/"senza seguito"
- ✓ importo totale "liquidato", "a riserva"



L'ASSICURATO/CONTRAENTE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PATRIMONIO ECONOMICO E CACCIA

Dot. *[Signature]*

Ai fini degli artt. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di avere attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

art. 2.03 - Altre assicurazioni

art. 2.06 – Decorrenza, durata e rescindibilità dell'assicurazione

art. 5.01 – Obblighi in caso di sinistro

art. 2.04 – Recesso del contratto dopo ogni denuncia di sinistro

art. 2.10 – Foro competente

art. 2.05 – Pagamento del premio

art. 2.15 – Calcolo e regolazione del premio



l'Assicurato/Contraente

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PATRIMONIO ECONOMICO E CACCIA

Dot. *[Signature]*

CLAUSOLA EUROPEA DI NOTIFICA ATTI E GIURISDIZIONE

Salvo che sia diversamente specificato nel testo di polizza, si conviene che il presente contratto d'assicurazione sarà regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi italiani, e che qualsiasi controversia derivante da, inerente a, o connessa al presente contratto d'assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla giurisdizione del competente Foro in Italia.

Pertanto i Membri Sottoscrittori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al presente contratto concordano che tutte le citazioni, gli avvisi o i procedimenti che debbano essere loro notificati al fine di promuovere azioni legali nei loro confronti in relazione al presente contratto d'assicurazione saranno correttamente notificati se a loro indirizzati e consegnati loro presso

Il Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's
Corso Garibaldi, 86
20121 Milano

che, in questo caso, ha il potere di accettare la notifica per loro conto.

I Membri Sottoscrittori nel fornire tale potere non rinunciano ad avvalersi di ogni speciale termine o periodo di tempo al quale abbiano diritto ai fini della notifica di tali citazioni, avvisi o procedimenti in virtù della loro residenza o domicilio in Inghilterra.

RECLAMI

Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d'Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti.

Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Ufficio Italiano di Lloyd's
All'attenzione del Responsabile dell'ufficio "Regulatory & Compliance"
Corso Garibaldi, 86
20121 Milano
Fax: 02 63788850
E-mail: servizioclienti@lloyds.com

Il reclamo dovrà contenere l'indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d'affari inferiore ad €2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere "Fin-net", trasmettendo il proprio reclamo all'ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono +442079641000; complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.

La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.

INFORMATIVA

AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196

Al sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito denominato "Codice"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

- Il trattamento
- è diretto all'espletamento da parte degli assicuratori dei Lloyd's of London (di seguito denominati "Lloyd's") delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui i Lloyd's sono autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
 - può anche essere diretto all'espletamento da parte dei Lloyd's delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi dei Lloyd's stessi;

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

- Il trattamento
- è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità tutela;
 - È effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
 - È svolto dall'organizzazione del titolare e da società di fiducia, il cui elenco è disponibile presso il Titolare, che sono nostre dirette collaboratrici e che operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, gestione e liquidazione sinistri.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato ovvero presso società accreditate presso i Lloyd's che svolgono per nostro conto compiti di natura assuntiva (agenti, subagenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica Lloyd's;
- facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

- nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero delle Attività produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici. Inoltre i dati potranno essere comunicati ad altri enti in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze. Tali soggetti operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso l'ufficio del Rappresentante Generale, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63788650, o all'indirizzo email servizioclienti@lloyds.com, ai sensi dell'art 7 del Codice.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della modalità e delle finalità del trattamento; di venire a conoscenza della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; di ottenere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Codice; di essere messo a conoscenza dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, o di incaricati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. L'esercizio dei diritti dell'interessato può essere esercitato secondo quanto stabilito dall'art. 8 del Codice

7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolari del trattamento in ambito italiano sono i Lloyd's nella persona del loro Rappresentante Generale per l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'Informativa di cui sopra,

ed ai sensi dell'art. 23 e 26 del Codice, Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le operazioni e servizi da Lei richiesti e più precisamente per:

- Il trattamento dei dati "sensibili" per le finalità di cui al punto 1, lett. a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati sensibili oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute;
- la comunicazione dei dati sensibili alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a) della medesima informativa o obbligatori per legge;

Luogo

Data

L'interessato
Dott. MARCO TESTA
Nome e Cognome leggibili



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PATRIMONIO ECONOMICO E CACCIA
Dott. Marco Testa
Firma

- lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

Luogo

Data

L'interessato
Dott. MARCO TESTA
Nome e Cognome leggibili



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PATRIMONIO ECONOMICO E CACCIA
Dott. Marco Testa
Firma

Al sensi dell'art. 7 del Codice Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati oggetto di trattamento e come essi vengono utilizzati. Ha, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento ricorrendo i motivi di cui all'art. 7 del Codice richiamati nel punto 6 dell'informativa.

Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte dei Lloyd's di ulteriori dati sensibili, Le sarà richiesto un consenso scritto di volta in volta.

